



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-VC - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-VC**

Oggetto: **ATTI PRIVATI VERBALE ASSEMBLEA 2019/3/N.145**

Classificazione:

Mittente: **SANTONI SEBASTIANO**

Diretti Interessati:

CENTRO ONCONTRO ANZIANI SERRAVALLESI

Num. protocollo: **0017466**

Data: **09/05/2019 09:41:07**

Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE BORGOSIESA - DP VERCELLI**

VERBALE ASSEMBLEARE

CIAS – CENTRO INCONTRO ANZIANI DI SERRAVALLE SESIA APS ANCeSCAO C.F. 91010190022



L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Aprile in Serravalle Sesia, Sono presenti :

- il Sig. **SANTONI SEBASTIANO** nato a LICODIA EUBEA – CT il 18-03-1949 codice fiscale SNT SST 49C18 E578S domiciliato in 13037 Serravalle Sesia – VC - Via Piloti n° 21 - per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella qualità di **Presidente** e quindi legale rappresentante della associazione denominata CIAS – CENTRO INCONTRO ANZIANI DI SERRAVALLE SESIA APS ANCeSCAO C.F. 91010190022,
- Il Sig. **MACONI BRUNO** codice fiscale MCN BRN 42S01 L750P **Vice Presidente**
- Il Sig. **VECCHIO ENZO** codice fiscale VCC ZE1 40R18 H578S **Tesoriere**
- Il Sig. **LANDONI PIERO** codice fiscale LND PRI 44S25 D938L **Segretario**
- Il Sig. **SILANI GERARDO** codice fiscale SLL GRD 40R03 I663A **Consigliere**
- La Sig.ra **BIGLIA MARINA** codice fiscale BGL MRN 45D56 I663Q **Consigliere**
- Il Sig. **RAIA FILIPPO** codice fiscale RAI FPP 31H12 D009C **Consigliere**
- Il Sig. **ROSSI ELEODORO** codice fiscale RSS LDR 46A07 L026F **Consigliere**
- Il Sig. **FICHERA FILIPPO** codice fiscale FCH FPP 63E07 C351S **Consigliere**

per partecipare all'Assemblea della sunnominata associazione, riunita per oggi, in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Adeguamento Statutario con il d.lgs. 3 agosto 2018, n.105, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della l. 6 giugno 2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.

STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE

E costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

CIAS – CENTRO INCONTRO ANZIANI DI SERRAVALLE SESIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.F. 91010190022, da ora in avanti denominata Associazione con sede legale nel Comune di Serravalle Sesia, Via Bellaria 2, e con durata illimitata. Con delibera del Consiglio Direttivo del Coordinamento, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie, in località di particolare interesse per lo svolgimento di attività istituzionale.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 e svolge la propria attività sul territorio della provincia di Vercelli quale struttura territoriale del CIAS – CENTRO INCONTRO ANZIANI DI SERRAVALLE SESIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.F. 91010190022, Associazione di Promozione Sociale a carattere nazionale, di seguito indicata come Associazione Nazionale.

L'Associazione utilizza il logo dell'Associazione Nazionale, nel rispetto del regolamento, in tutti i suoi atti e mezzi o strumenti di comunicazione.

L'Associazione può dotarsi di un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Scopo della associazione è la promozione sociale volta all'attività di offrire o organizzare in proprio o da terzi, servizi ricreativi agli iscritti, ma anche a soggetti ritenuti bisognosi dal Consiglio di Gestione.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale ai sensi della L.383/2000.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane, la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni; tali attività rientrano in quanto indicato alla lett. i) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017, ossia l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente svolge le seguenti attività:

Per il conseguimento dello scopo sociale indicato negli articoli precedenti, l'Associazione potrà svolgere attività e offrire servizi nei confronti dei soci in questi settori: socio-assistenziali, con particolare riguardo alla prevenzione e al recupero educativo, artistico e culturale, ricreativo e sportivo, ma anche di studio e ricerca, oltre a svolgere tutte le attività economiche, finanziarie e immobiliari consentite e necessarie per il conseguimento degli scopi sociali della associazione stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Serravalle Sesia Via Bellaria n. 2 ed avrà durata illimitata. Con delibera del Consiglio Direttivo del Coordinamento, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie, in località di particolare interesse per lo svolgimento di attività istituzionale.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e acconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti al Coordinamento, nonché tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione:

- quote associative annuali e eventuali contributi dei Soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ;
- contributo dell'Unione Europea di Organismi Internazionali;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi derivanti dalla cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, ivi comprese le entrate da occasionali raccolte pubbliche di fondi;

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Coordinamento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Il Coordinamento ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. All'Associazione possono aderire gli anziani o pensionati. Gli aderenti sono tenuti a osservare le norme statutarie ed i regolamenti, nonché le decisioni degli organi sociali, oltre a versare la quota di adesione e poi quelle annuali nelle misure stabilite dalla assemblea, compreso il contributo di associazione da versare poi all' ANCESAO. Presso la sede sociale è possibile consultare lo statuto, i regolamenti e le delibere sociali del CIAS.

I soci partecipano alla vita associativa con le modalità statutarie ed hanno i seguenti diritti:

- eleggere le cariche sociali ed eventualmente auto-candidarsi;
- chiedere la convocazione della assemblea;
- formulare proposte agli organi dirigenti nel contesto dei programmi del Centro;
- rimborso spese vive sostenute per conto e nell'interesse del CIAS;
- assicurazione infortuni e malattie, R.C., attinenti ad attività di volontariato prestato a favore del CIAS.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10. INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la

tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni³⁹.

Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Consiglio di Gestione

Art. 11. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE/CONSIGLIO DI GESTIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato Consiglio di Gestione composto da 3 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Art. 12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; **in caso di parità prevale il voto di chi presiede**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 14. - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Art. 15. -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può nominare un revisore contabile, scelto anche tra i non iscritti al Registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il revisore ha facoltà di controllo della contabilità, del bilancio e del rendiconto, riferendo

le sue conclusioni alla assemblea chiamata all'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 16. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un quarto degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 17. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 18. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 19. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 20. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 6, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22. SCIOGLIMENTO E DEVOLOZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere

3 145 09/05/2019

0,00

TSL19L000145000KB

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TSL
